

COMUNE DI VILLAMASSARGIA - PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

SCHEMA DI CONCESSIONE-CONTRATTO

CONTRATTO DI CONCESSIONE-GESTIONE PUNTO DI RISTORO LOC. S'ORTU
MANNU PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALI-
MENTI E BEVANDE AL PUBBLICO.

L'anno Duemilaotto, addì _____ del mese di _____, in Villamassargia e nella
Casa Comunale,

Si sono costituiti :

1. - Ing. MEDDA Antonello, nato a Iglesias il 14.06.1964, residente in Iglesias Via Francia
29, cod. fisc. MDD NNL 64H14 E281F, Responsabile del Settore della Gestione del Territo-
rio del Comune di VILLAMASSARGIA, che agisce in nome e per conto del Comune mede-
simo, nella sua veste di rappresentante dell'Ente, il quale dichiara che 81002370922 è il n°
di codice fiscale e 01888500921 è il n° di Partita IVA del Comune di Villamassargia, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente “ stazione appaltante”;

2. _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità
di _____, di seguito denominato "concessionario", con sede _____;

Premesso che:

• con deliberazione n. __ del _____ veniva indetta pubblica gara per l'affidamento in ge-
stione del punto di ristoro sito in località S'Ortu Mannu per la gestione dell'esercizio di
somministrazione di alimenti e bevande al pubblico ai sensi della legge regionale n° 5 del 18
giugno 2006 e della Legge 25 agosto 1991, n. 287; nonché approvato il disciplinare d'appal-
to, lo schema di contratto nonché allegata istanza di partecipazione al bando.

• In seguito all'esperimento della gara del giorno _____ la ditta e/o società e/o
cooperativa _____ è risultata aggiudicataria dell'affidamento in concessione dell'im-
mobile, come si rileva dal relativo verbale allegato, e alla determinazione del Responsabile

del Settore Gestione del Territorio n° _____ del _____;

tutto ciò premesso si dichiara quanto segue :

Art. 1 RINVIO ALLE PREMESSE

Le premesse del presente atto sono qui interamente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Villamassargia, come sopra rappresentato, conferisce in concessione amministrativa a _____ che, in persona del suo legale rappresentante prò tempore/in qualità di titolare della ditta e/o società e/o cooperativa _____, accetta, porzione dell'immobile comunale sito Villamassargia in località S'Ortu Mannu, per la gestione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. L'immobile è così censito catastalmente: Catasto Terreni del Comune di Villamassargia Sez. F_ - Fg. 2_ - mappale _144/_ parte oltre una porzione di cortile antistante da adibire a dehor nonché di una superficie a prato ornamentale delimitata dalla staccionata a confine con la strada interna del Parco e dal parco medesimo nonché di circa 2500 mq; una porzione di terreno a titolo di pertinenza ad uso parcheggio di mq 900, individuato a mappale 207 foglio 2 come da allegata planimetria. La concessione è disciplinata dalle disposizioni di seguito riportate e, se ed in quanto compatibili, dalle clausole contenute nel Capitolato Speciale, approvato con delibera.

Art. 3 DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

Per tutta la durata della concessione-contratto il concessionario è tenuto a servirsi dell'immobile esclusivamente per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al pubblico, conformemente all'autorizzazione amministrativa la cui richiesta è in capo allo stesso concessionario titolare dell'attività, e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia. Il concessionario è tenuto a custodire, utilizzare e conservare l'immobile con la diligenza e cura del buon padre di famiglia e deve servirsi dell'immobile esclusivamente per l'u-

so stabilito con la concessione, Il concessionario deve attenersi alle disposizioni d'ordine

pubblico ed alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza del lavoro vigenti in materia di eser-

cizi pubblici, nonché a tutte le norme regolamentari in materia di inquinamento acustico.

L'immobile, le pertinenze, le attrezzature e gli arredi devono essere sempre tenuti in perfetto

ordine, con il massimo decoro e scrupolosamente puliti. Le adiacenze dell'immobile non de-

vono essere occupate, in alcuna maniera, con depositi anche temporanei, di casse, materiali di

rifiuto, etc., ma deve essere cura del concessionario non comprometterne l'ordine e la pulizia.

Art. 4 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione viene fissata in anni 6 (sei) decorrenti dalla data di consegna

dell'immobile. Il presente contratto di concessione è tuttavia vincolante per le parti fin dalla

data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile per un uguale periodo con atto dell'amministra-

zione.

Art. 5 CANONE DI CONCESSIONE E ADEMPIMENTI CONTABILI

Il canone annuo concessorio per il conferimento in concessione dell'immobile, è pari ad Euro

1200 (euro milleduecento) e inizierà a decorrere dalla data di consegna dell'immobile dato in

concessione. Sono a carico del concessionario le spese di approvvigionamento idrico ed elet-

trico, nonché le spese per il canone relativo al sistema di sicurezza. Il pagamento del canone

concessorio deve avvenire in rate mensili posticipate entro trenta giorni (30gg) dall'affida-

mento. Il canone dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale mediante conto corrente po-

stale al n° 16163099, e riportare la causale del versamento. Il concessionario non può, per

nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e non può far valere alcuna eccezione od

azione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pen-

dente.

Il parziale o mancato pagamento del canone alle scadenze convenute costituisce sempre, au-

tomaticamente, qualunque ne sia la causa, il concessionario in mora; da tali date saranno, per-

tanto, dovuti sugli importi non corrisposti gli interessi legali, senza che questo comporti per il concedente la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza. L'inadempienza protrattasi per 6 (sei) mesi da facoltà al Comune concedente di dichiarare la decadenza dalla concessione a danno e spese del concessionario.

Art. 6 OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

L'aggiudicatario, oltre ad accettare la presa in consegna dell'immobile nello stato di diritto e di fatto in cui si trova completa di arredi e attrezzature fornita dal concedente ed elencata nell'allegato B, è obbligato, a propria cura e spese, a provvedere a quanto segue che restano a completo ed esclusivo carico del concessionario:

a) le spese che si rendessero necessarie durante la concessione per il rinnovo, la sostituzione e/o ripristino, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'arredo, e delle attrezzature, qualora non imputabile o comprese nella garanzia;

b) le spese per attrezzature, macchinari ed ogni altro accessorio per il completamento funzionale, che resteranno di proprietà dello stesso;

e) le spese ed oneri connessi all'avvio e gestione e funzionamento dell'attività (energia elettrica, telefono, pulizia, manutenzione ordinaria, pulizia giornaliera e pulizia finale dell'immobile, raccolta e asporto rifiuti con le modalità prescritte dalle norme in vigore, spese per il personale addetto all'attività esercitata, ecc.);

d) tutte le imposte, tasse, tariffe e contributi derivanti dalla concessione e dalla titolarità dell'attività esercitata;

e) le spese per l'accensione e il mantenimento in vita di idonee polizze assicurative, come meglio descritto all'art. 13;

f) le spese che si rendessero necessarie per riparazioni e manutenzioni ordinarie all'immobile.

Qualora il concessionario non effettui gli interventi di manutenzione necessari di cui alle precedenti lettere a) ed f) il Comune concedente potrà intimargli l'esecuzione degli stessi in-

dicando i tempi per la loro effettuazione. In caso di perduranti inadempienze del concessionario il Concedente, oltre ad eseguire a propria cura gli interventi addebitando le spese al concessionario, potrà valersi della cauzione. Il Comune concedente potrà eseguire i predetti interventi senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi per effetto di essi subisca incomodi per oltre 20 giorni in deroga all'art. 1584 del Codice Civile;

Il concessionario nel corso della concessione potrà apportare migliorie, addizioni, innovazioni o trasformazioni all'immobile, solo con la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

Tali investimenti, che verranno acquisiti dall'amministrazione, previa valutazione dell'ufficio tecnico, saranno rimborsate al concessionario dietro presentazione di fattura e/o pezze giustificative o eventualmente compensato con il canone di locazione.

Art. 7 AVVIO DELL'ATTIVITÀ' DI PUBBLICO ESERCIZIO

Il concessionario si impegna ad avviare l'attività entro il termine di mesi tre dalla data della stipula del contratto; Il mancato avvio entro il termine suindicato può comportare la decadenza dalla concessione. Eventuali imprevisti o cause di forza maggiore che impongano di procrastinare la scadenza di detti termini, devono essere comunicati al Concedente, che si riserva la facoltà di valutarne la fondatezza ed autorizzare il maggior periodo necessario.

Art. 8 PERSONALE ADDETTO

Il concessionario deve garantire che il personale che opera nei locali sia in regola con la vigente normativa in materia di prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni, e quant'altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento. L'inadempimento del concessionario ai predetti obblighi può essere causa di decadenza dalla concessione.

Art. 9 ORARIO DI APERTURA DELL'ESERCIZIO PUBBLICO

L'attività di pubblico esercizio è esclusivamente a beneficio di tutti i cittadini, l'apertura sarà conforme alle esigenze organizzative del concessionario e rispettosa dell'ordinanza sindacale

per la disciplina di apertura pubblici esercizi.

Art. 10 PREZZI DELLE CONSUMAZIONI

I prezzi dei prodotti di vendita devono essere indicati in apposita tabella con le modalità stabilite dalla legge regionale n° 5 del 18 maggio 2006. La tabella deve essere affissa in modo ben visibile e continuamente aggiornata.

Art. 11 DIVIETI

Per quanto attiene i divieti inerente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 12 RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il Concessionario libera il Comune di Villamassargia da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla gestione dell'attività esercitata, dall'utilizzo dell'immobile e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi. Solo a titolo esemplificativo e senza limitazioni di sorta il concessionario risponde dei danni a cose (sia di proprietà di terzi che del Comune di Villamassargia), a persone, derivanti da guasti, incendio e quant'altro. La sorveglianza ed i controlli da parte del Comune concedente di cui all'art. 14, non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla concessione-contratto. Il Comune concedente resta, comunque, malleonato da responsabilità di qualsiasi genere conseguenti ad eventuali inadempienze del concessionario nei confronti di terzi che nel corso della gestione saranno incaricati dal concessionario di determinati servizi quali pulizia, manutenzione ecc.. Il concessionario si impegna a mantenere, o a contrarre dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla data di scadenza della concessione, polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi di adeguato importo e polizza incendio e furto con un massimale non inferiore ad Euro 373.205,38 a beneficio del comune e consegnate in copia al Comune concedente prima della sottoscrizione del presente

contratto. Copia delle suddette polizze devono essere esibite annualmente, debitamente quietanzate, in segno d'attestazione di vigenza. In particolare, l'assicurazione coprirà qualsiasi pretesa d'ogni terzo in qualunque modo connessa o relativa ai lavori e alla gestione dell'attività esercitata, all'immobile ed alla custodia ed uso dello stesso. Resta inteso comunque, che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc..

Art. 13 CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione-contratto il concessionario ha prestato cauzione definitiva nella misura di Euro 7.200,00 mediante polizza fideiussoria ovvero con versamento in numerario al Comune. Il concessionario deve provvedere all'assicurazione di immobili, arredi ed attrezzature contro i danni per incendio, furto e atti vandalici, indicando quale beneficiario il Comune per un importo pari al valore dell'immobile e delle attrezzature di € 373.205,38. In ogni caso di decadenza della concessione per fatto dipendente dal concessionario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione Comunale, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. Nel caso di inadempienze commesse dal concessionario che non comportino la decadenza dalla concessione, il Comune concedente di propria autorità ha comunque il diritto di valersi della cauzione definitiva come sopra prestata, ed il contraente concessionario deve reintegrarla nel termine che le sarà fissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione della concessione contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La cauzione resterà vincolata a favore del Comune di Villamassargia fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni derivanti dalla presente concessione contratto

a carico del concessionario.

Art.14 CONTROLLI E VERIFICHE

Il Comune concedente, nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, hanno la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, controlli tecnici, amministrativi e fiscali sull'immobile concesso, sull'attività esercitata e sulla conformità della stessa e dei requisiti soggettivi del concessionario all'oggetto e alle condizioni stabilite dalla concessione.

Art. 15 REVOCA DEL COMUNE

Nel caso che si riscontrino gravi manchevolezze agli obblighi assunti dal concessionario con il contratto o anche manchevolezze di non eccessiva gravità ma reiterate e tali da compromettere il raggiungimento degli scopi che il Comune si è prefisso, l'Amministrazione potrà procedere alla rescissione del contratto, previa contestazione delle manchevolezze al concessionario ed assegnazione di un congruo termine per porvi rimedio. Tale termine sarà commisurato alla necessità o meno di tempi tecnici per eliminare gli inconvenienti riscontrati.

In caso di rescissione del contratto nessuna indennità o rimborso a nessun titolo sarà dovuto dal Comune al concessionario che avrà diritto di asportare dall'esercizio tutto quanto conferito.

Nel caso di motivate e comprovate esigenze, il Comune di Villamassargia si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e perciò recedere dal correlato contratto, con preavviso da comunicare al concessionario con lettera raccomandata a.r. almeno 12 mesi prima della data fissata per il recesso. In tal caso saranno riconosciuti al concessionario:

- una indennità pari a nove mensilità del canone concessorio non indicizzato, in caso di revoca dal 1° anno decorrente dalla data di immissione nel possesso dell'immobile al 3° anno, e diciotto mensilità del canone concessorio non indicizzato, in caso di revoca dal 4° anno in poi; =====

- l'importo delle opere di abbellimento e l'arredo inamovibile regolarmente autorizzata, così

come risultante dalle fatture quietanzate delle ditte esecutrici e fornitrici, al netto degli ammortamenti. La quota di ammortamento è data dal rapporto tra il valore da ammortizzare e gli anni di concessione salvo l'ipotesi prevista dall'art. 6 lettera F ultimo capoverso.

=====

In tale ipotesi l'immobile deve essere riconsegnato al Comune proprietario, con le modalità e condizioni di cui al successivo art. 17. Il concessionario non potrà subordinare il rilascio dell'immobile all'avvenuto pagamento da parte del Comune concedente di quanto ad esso spettante in conseguenza della revoca. L'eventuale canone che fosse ancora dovuto dal concessionario potrà essere compensato con le somme che il Comune Concedente sarà tenuto a rimborsare a norma del presente articolo.

Art.16 RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario può richiedere il recesso dal contratto anticipatamente, con un preavviso a mezzo lettera raccomandata A.R. a decorrere dal secondo anno dalla stipula del contratto. Il Comune concedente si riserva la facoltà di accordare o negare tale recesso, a suo insindacabile giudizio. Nell'ipotesi di accoglimento il compendio deve essere riconsegnato al Comune proprietario, con le modalità e condizioni di cui al successivo art. 17, previa corresponsione dell'eventuale canone che fosse ancora dovuto dal concessionario e senza che al concessionario siano dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro.

Art.17 CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE

La ditta concessionaria dichiara di conoscere perfettamente l'immobile e di accettarlo nello stato di diritto e di fatto in cui viene consegnato. Detto immobile al termine di validità del contratto verrà riconsegnato al Comune con le stesse modalità delle consegna. Dette operazioni risulteranno da apposito verbale da sottoscrivere in contraddittorio tra le parti. L'aggiudicatario rinuncia, pertanto, ad intraprendere nei confronti del Comune di Villamassargia ogni e qualsiasi azione giudiziale e/o a formulare ogni e qualsiasi pretesa e/o domanda risar-

		citoria e/o indennitaria e/o di altro genere. Al termine del rapporto concessorio, le opere di
		abbellimento e l'arredo inamovibile oggetto dell'offerta, nonché quelli rinnovati e sostituiti
		durante la concessione, saranno acquisiti al patrimonio comunale e dovranno essere riconse-
		gnati al Comune concedente unitamente all'immobile e ai relativi impianti, salvo la normale
		usura, senza che il concessionario possa vantare compensi e/o diritti di sorta. Tutte le suppl-
		lettili, le attrezzature ed i macchinari ed ogni altro arredo non previsto precedentemente, for-
		niti a cura e spese del concessionario, rimarranno invece di proprietà del medesimo che deve
		asportarli prima della riconsegna, senza che il Comune concedente od il nuovo concessiona-
		rio abbiano l'obbligo di riscattarli o di corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qua-
		lunque titolo. Il concessionario non potrà in ogni caso manomettere gli impianti. Sarà a carico
		del concessionario la chiusura dell'utenza di energia elettrica e idrica e la risoluzione del rela-
		tivo contratto di allacciamento. L'immobile deve essere riconsegnato al Comune pulito e tin-
		teggiato, con le migliorie apportate ed addizioni realizzate, senza che al concessionario siano
		dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro, anche se autorizzate dal Comune conce-
		dente e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577, comma 2, 1592 e 1593 del Codice Civile. Rimane
		tuttavia salvo quanto disposto dal precedente art. 15 per il caso di revoca del Comune. All'at-
		to della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito verbale. Il Comune
		concedente, in caso di mancato rilascio dell'immobile alla scadenza contrattuale e senza pro-
		roga espressa o alla scadenza anticipata, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall'ordina-
		mento per reimmettersi nella detenzione, rinunciando fin d'ora il concessionario ad opporre
		eccezioni di qualsiasi genere. Il concessionario potrà far valere solo successivamente alla ri-
		consegna dell'immobile le proprie ragioni avanti all'Autorità di cui al successivo art. 22.
		Art. 18 DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE E PENALE
		Il concessionario, in caso di ritardo nella restituzione dell'immobile concesso, alla scadenza
		contrattuale e senza proroga espressa o alla scadenza anticipata, è tenuto a corrispondere al

Concedente fino alla riconsegna, senza necessità di messa in mora, il canone concessorio, quale indennità d'occupazione precaria, aggiornato secondo gli indici ISTAT. Oltre all'indennità di occupazione come sopra determinata, il concessionario deve corrispondere al Concedente a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo nel restituire l'immobile concesso e fino alla riconsegna, un'ulteriore somma pari ad un ventesimo dell'indennità di occupazione mensile suddetta, rimanendo comunque impregiudicato il diritto del Concedente al risarcimento di ogni maggior danno.

Art. 19 DECADENZA E PENALI

il presente contratto si intenderà ipso iure automaticamente risolto, pertanto - salvo ogni altro diritto - il locale dovrà essere prontamente riconsegnato nei seguenti casi:

- a) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale del concessionario;
- b) mancata stipula della concessione-contratto;
- e) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal concessionario senza giustificato motivo o autorizzazione del concedente;
- d) mancato pagamento del canone dovuto di cui all'art. 5;
- e) mancato avvio della attività per cause imputabili al concessionario;
- f) destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione;
- g) in caso di subaffitto o cessione in gestione ad altra ditta;
- h) mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico, in materia di obblighi sul personale e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
- i) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre l'attività esercitata ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici e dall'impiego pubblico;
- l) altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.

Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, il Comune intimerà al concessionario,

	mediante raccomandata a.r., formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o	
	maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari al concessionario per ri-	
	muovere la stessa. Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il	
	Concedente emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni diritto, compresi i	
	danni diretti ed indiretti, che disporrà i termini di riconsegna dell'immobile oggetto di conces-	
	sione. In caso di decadenza il Concedente potrà trattenere, a titolo definitivo, quale penale,	
	la cauzione prestata dal concessionario; in ogni caso non sarà dovuto al concessionario alcun	
	indennizzo e/o rimborso. Per tutte le ulteriori infrazioni agli obblighi derivanti dalla conces-	
	sione, anziché dichiarare la decadenza, potrà essere applicata, dal Responsabile del Settore	
	competente, una penale nella misura variabile da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo	
	di Euro 2.500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, salvo diversa regolamentazione. Le	
	infrazioni vengono contestate al concessionario il quale ha la facoltà di presentare eventuali	
	giustificazioni o scritti difensivi entro 15 giorni dalla comunicazione della contestazione.	
	Art. 20 CESSIONE E SUBCONCESSIONE A TERZI	
	Sono espressamente vietate il subaffitto dell'attività di pubblico esercizio, la cessione della	
	concessione-contratto nonché la subconcessione. In caso di decesso del concessionario, se	
	persona fisica imprenditore individuale, è facoltà del Concedente consentire la continuità del-	
	l'attività sino al termine del contratto in favore del coniuge o di parenti entro il 1° grado nel-	
	l'ambito dei diritti ereditari, purché abbiano i requisiti per assicurare la gestione.	
	Art. 21 ELEZIONE DI DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO	
	Il Concessionario elegge, per ogni effetto del presente contratto di concessione, domicilio in	
	_____ - Via _____, ed è rappresentato dal sig. _____. Qualsiasi va-	
	riazione di domicilio o rappresentanza, sarà opponibile al Comune concedente solo per il	
	tempo successivo alla sua comunicazione scritta.	
	Art. 22 CONTROVERSIE	

Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di concessione di bene pubblico insorta tra le parti - ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo - è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art. 23 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente concessione contratto sono a carico esclusivo del concessionario.

Art. 24 NORME FINALI E DI RINVIO

Fa parte integrante sostanziale e viene materialmente allegato al presente contratto il disciplinare d'obbligo debitamente controfirmato dai contraenti. Qualunque modifica alla presente concessione-contratto potrà essere approvata solo mediante atto scritto. Per tutto quanto non previsto nella presente concessione-contratto, si applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione. E' in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione-contratto, l'applicazione della L. 392/78 e ss.mm.ii. – Il presente contratto redatto sotto forma di scrittura privata verrà registrato, in caso d'uso, a cura e con oneri a carico del concessionario.

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE TERRITORIO _____

IL CONCESSIONARIO _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il concessionario, dichiara di approvare specificatamente gli articoli 6 (Obblighi ed oneri del Concessionario), 12 (Responsabilità e assicurazioni), 13 (cauzione), 15 (Revoca), 16 (Recesso del Concessionario), 17 (Consegna e riconsegna del compendio), 19 (Decadenza e penali), 20 (cessione e subconcessione a terzi), 22 (Controversie) sopra riportati.

IL RESPONSABILE SETTORE GESTIONE TERRITORIO _____

